



INCONTRO DI AGGIORNAMENTO SULLE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA FITOSANITARIA

MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018 - ore 9.00-16.00

***Le attività di sorveglianza alla luce del
nuovo regime fitosanitario***

**beniamino cavagna
Milano 4 dicembre 2018**



**Regione
Lombardia**

Servizio Fitosanitario

Perché un nuovo regime

- La Commissione ritiene la materia fitosanitaria estremamente importante per la salvaguardia nell'Unione
 - produzioni vegetali
 - patrimonio forestale delle aree naturali
 - ecosistemi naturali
 - biodiversità e biosicurezza
 - rapporto costi benefici 1:500
- La globalizzazione degli scambi commerciali e i cambiamenti climatici hanno incrementato negli ultimi anni l'introduzione di nuovi organismi nocivi
- Per il futuro il rischio di nuove introduzioni è ritenuto elevato
- **Divieti o limitazioni degli scambi commerciali per le produzioni della UE**
- Il quadro normativo in vigore è stato **oggetto di critiche** considerato che non ha fermato il crescente afflusso di nuovi e pericolosi organismi nocivi



Perché un nuovo regime

- **Il nuovo regime fitosanitario della UE resta aperto** tutti gli spostamenti di piante e prodotti vegetali verso e nell'Unione sono consentiti ad eccezione di alcuni divieti
- Per contrastare la minaccia di nuove introduzioni è necessario **adottare criteri che consentano di determinare i rischi fitosanitari** connessi agli organismi nocivi e **di ridurli a un livello accettabile**
- Ritenuto opportuno sostituire la Direttiva 2000/29/CE con un Regolamento per **garantire un'applicazione uniforme delle nuove norme**

REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2016

relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio



Regolamento UE 2016/2031 del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante

- In vigore dal 14 dicembre 2019
- Stabilisce le **norme per determinare i rischi fitosanitari** rappresentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e **le misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile**
 - *Le piante diverse da quelle considerate nelle liste di rilevanza unionale dal **Regolamento (UE) 1143/2014** che hanno un grave impatto economico, sociale e ambientale sul territorio della UE possono essere considerate organismi nocivi ai fini del Regolamento 2016/2031*




Nuovo Regolamento fitosanitario

- non comprende disposizioni relative ai controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti per verificare il rispetto della legislazione fitosanitaria
- **i controlli sono totalmente demandati al Reg (UE) 2017/625 del 15 marzo 2017 sui controlli ufficiali (che sostituisce il Regolamento (CE) n. 882/2004)**
- **Reg (UE) 2014/652 del 15 maggio 2014** che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale
 - **dotazione 2014-2020 1.891.936.000 €**



Nuovo regime fitosanitario



Riclassificazione degli organismi nocivi

- **Da quarantena**
 - identità accertata e capacità di insediarsi in un territorio
 - impatto economico ambientale o sociale inaccettabile
- **Da quarantena RILEVANTI per la UE**
 - è un organismo nocivo da quarantena per il quale il territorio di riferimento è la UE
- **Da quarantena rilevanti per la UE PRIORITARI**
 - organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione il cui potenziale impatto economico ambientale o sociale sul territorio dell'Unione è più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena
- **REGOLAMENTATI non da quarantena**
 - è trasmesso prevalentemente attraverso specifiche piante da impianto



ISPM 5

- **Surveillance - Sorveglianza**

Un processo ufficiale che raccoglie e registra i dati relativi alla presenza o all'assenza di organismi nocivi tramite indagine, monitoraggio o altre procedure [CEPM, 1996; modificato CPM 2015]

Survey - Indagine

- Una procedura ufficiale condotta in un periodo temporale definito al fine di determinare le caratteristiche di una popolazione di organismi nocivi o per determinare quali specie sono presenti in una zona [FAO, 1990; modificato CEPM, 1996; CPM modificato 2015]

Monitoring - Monitoraggio

- [CEPM, 1996] Un processo ufficiale in corso di svolgimento per verificare situazioni fitosanitarie



Sorveglianza - funzioni

- Definizione del pest status
- Pest free area
- Demarcazione
- Analisi del rischio
- Movimentazione vegetali UE ed extra UE
- Bilaterali
- Early Detection / reazione / applicazione delle misure fitosanitarie
- Richiesta di solidarietà Reg UE 652/2014



Sorveglianza & Nuovo Regime

Autorità competente ha obbligo di:

- Notificare di un pericolo imminente (art 9)
- Informare gli Operatori Professionali circa gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che sono stati rinvenuti in un territorio (art 12)
- Informare il pubblico circa gli organismi nocivi prioritari che sono stati rinvenuti in un territorio (art 13)
- Programmare sorveglianza sugli organismi nocivi prioritari (art 24)
- Stilare piani di emergenza per gli organismi nocivi prioritari (art 25)
- Stilare piani d'azione per gli organismi nocivi prioritari (art 27)



Sorveglianza & Piano di emergenza per gli ONQP

Il piano di emergenza stabilisce:

- i ruoli e le responsabilità degli organismi partecipanti alla sua esecuzione
- **l'accesso delle autorità competenti ai siti degli operatori professionali e delle persone fisiche**
- le misure da adottare in merito all'informazione della Commissione, degli altri Stati membri, degli operatori professionali in questione e del pubblico
- **le modalità di registrazione dei dati / tracciabilità del dato**
- le misure di gestione del rischio da attuare
- i principi di demarcazione geografica delle zone di divieto
- **i protocolli che descrivono i monitoraggi, il campionamento e le prove di laboratorio - tracciabilità**
- **i principi relativi alla formazione del personale che svolge l'attività**



Esercizi di simulazione

- Gli Stati membri eseguono esercizi di simulazione sull'attuazione dei piani di emergenza ad intervalli stabiliti conformemente alla biologia dell'organismo nocivo prioritario in questione e ai rischi fitosanitari ad esso connessi
- Tali esercizi sono effettuati per tutti gli organismi nocivi prioritari in questione, entro un periodo di tempo ragionevole
- Per gli organismi nocivi prioritari la cui presenza in uno Stato membro potrebbe avere impatti sugli Stati membri vicini, **gli esercizi di simulazione sono effettuati in comune dagli Stati membri interessati, sulla base dei rispettivi piani di emergenza**

PRINCIPI DI SORVEGLIANZA CONDIVISI



Sorveglianza & PCNP

Piani di controllo nazionali pluriennali definiscono:

- controlli ufficiali in tutti i settori disciplinati
- le priorità dei controlli ufficiali (RISCHIO)
- gli obiettivi strategici del piano di controllo nazionale
- la classificazione dei controlli ufficiali in base al rischio
- la designazione delle autorità competenti e dei loro compiti a livello centrale, regionale e locale e risorse impegnate
- l'organizzazione e la gestione generali dei controlli ufficiali a livello nazionale, regionale e locale



Contenuto dei PCNP

- coordinamento tra i diversi servizi delle autorità competenti
- **la formazione del personale delle autorità competenti**
- **le procedure e soluzioni applicate**
- **l'organizzazione e il funzionamento dei piani di emergenza**
- l'organizzazione della collaborazione e dell'assistenza reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri



Delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali

- Le autorità competenti possono delegare determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali ad uno o più organismi delegati o persone fisiche.
- L'autorità competente assicura che l'organismo delegato o la persona fisica a cui sono stati delegati tali compiti abbia i poteri necessari per eseguirli efficacemente
- Quando un'autorità competente o uno Stato membro decide di delegare determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa ad uno o più organismi delegati, attribuisce un numero di codice a ciascun organismo delegato, e designa le pertinenti autorità responsabili dell'approvazione e della supervisione di tali organismi delegati



Condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a organismi delegati

- La delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a un organismo delegato di **è effettuata in forma scritta**
- **la delega contiene una descrizione dettagliata** di tali compiti riguardanti i controlli ufficiali che l'organismo delegato può eseguire e delle condizioni alle quali esso può eseguirli
- **esistono procedure atte a garantire un coordinamento efficiente ed efficace** tra l'autorità competente che delega e l'organismo delegato



Condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a organismi delegati

l'organismo delegato

- **possiede le competenze, le attrezzature e le infrastrutture** necessarie per eseguire tali compiti riguardanti i controlli ufficiali che gli sono stati delegati
- **dispone di un numero sufficiente di addetti** adeguatamente qualificati ed esperti
- **è imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi**, e in particolare non si trova in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l'imparzialità della sua condotta professionale per quanto riguarda l'adempimento di tali compiti riguardanti i controlli ufficiali che gli sono stati delegati
- **opera ed è accreditato conformemente alle norme pertinenti ai compiti delegati in questione**, tra cui la norma EN ISO/IEC 17020 «Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione
- dispone di poteri sufficienti a svolgere i compiti relativi ai controlli ufficiali che gli sono stati delegati



Condizioni per la delega a persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali

- Le autorità competenti possono delegare determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a una o più persone fisiche effettuata per iscritto
- la delega contiene una descrizione dettagliata dei compiti riguardanti i controlli ufficiali che le persone fisiche possono eseguire, e delle condizioni secondo cui le persone fisiche possono eseguire tali compiti
- le persone fisiche:
 - possiedono le **competenze**, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per eseguire i compiti riguardanti i controlli ufficiali che sono stati loro delegati
 - possiedono le **qualifiche** e l'esperienza adeguate
 - agiscono in modo **imparziale** ed esente da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l'adempimento dei compiti riguardanti i controlli ufficiali che sono stati loro delegati
 - esistono **procedure** atte a garantire un coordinamento efficiente ed efficace tra l'autorità competente che delega e le persone fisiche



Richiesta di solidarietà

Annex II - Template 2

| | |
|--|-------------------------------------|
| A. Eradication | <input checked="" type="checkbox"/> |
| B. Containment (in the buffer zone) | <input type="checkbox"/> |
| C. Other protective measures ¹ | <input type="checkbox"/> |

PLAN OF ERADICATION / CONTAINMENT ACTIVITIES

No later than six months after the official confirmation of the occurrence of primary outbreak of the pest and every three months thereafter.

To be addressed to: SANTE-DA-EMERGENCY-PLANT-HEALTH@ec.europa.eu

| Eligible Measures | Estimated number of activities |
|---|--------------------------------|
| C. Visual inspection (Please describe below the activities) Surveys were conducted according to National Decree DM 6 LUGLIO 2017 and Regional Contingency Plan. Visual inspections aimed at identifying possible attack symptoms of the parasite (e.g. plants showing poor growth, loss of vigour, stunting, chlorosis). In case of symptomatic plants, roots were scanned for the presence of characteristic hook-shaped galls, mainly formed at the root tips, and soil samples were collected to verify the presence of the nematode in the rhizosphere. Visual inspections were performed directly by Lombardy phytosanitary inspection team. | 78 visual inspection |
| D. Sampling (Please describe below the activities) Soil samples or root samples were collected in the rice fields in the buffer zone (radius of 100 m around the outbreak fields). In addition to this intensive monitoring, all Lombardy rice area was divided in 5 km x 5 km squares, and within each square 4-5 fields were sampled. Each soil sample was made by a mixture of 10 to 20 cores of soil collected from different locations across the field. For each sample location, GPS coordinate were acquired. Sampling was performed directly by Lombardy phytosanitary team inspection | 76 samples |



Regione
Lombardia

Servizio Fitosanitario

Conclusioni

- Sorveglianza aspetto strategico nel nuovo regime
- Obbligatoria per i SFR nella nuova norma (652/2014)
- Sorveglianza ONQ vegetali
- Cogente e basata sulla valutazione del rischio
- Regolata con procedure scritte atte a garantire l'efficacia e l'adeguatezza dei controlli ufficiali
- Imparziale ed efficaci

